REGOLAMENTO (CEE) N. 749/89 DELLA COMMISSIONE

del 22 marzo 1989

che fissa le modalità di applicazione del regolamento (CEE) n. 592/89 del Consiglio relativo al trasferimento in Italia di 300 000 t di orzo detenuto dall'organismo d'intervento spagnolo

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 2727/75 del Consiglio, del 29 ottobre 1975, relativo all'organizzazione comune del mercato nel settore dei cereali (1), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 166/89 (2),

visto il regolamento (CEE) n. 729/70 del Consiglio, del 21 aprile 1970, relativo al finanziamento della politica agraria comune (3), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 2048/88 (4),

visto il regolamento (CEE) n. 592/89 del Consiglio, del 6 marzo 1989, relativo al trasferimento in Italia di 300 000 t di orzo detenuto dall'organismo d'intervento spagnolo ('), in particolare l'articolo 1, paragrafo 5,

considerando che, in base al regolamento (CEE) n. 592/89 l'organismo d'intervento spagnolo mette a disposizione dell'organismo d'intervento italiano 300 000 t di orzo destinato ad essere trasportato in determinate regioni; che occorre fissare le modalità di applicazione di tale provvedimento:

considerando che in Italia è stato rilevato un disavanzo di cereali da foraggio; che è quindi opportuno prevedere di trasferire i quantitativi in oggetto nei silos portuali dell'Italia continentale nonché nei silos della Sardegna e Sicilia;

considerando che occorre comunicare tempestivamente all'organismo d'intervento italiano le località in cui i quantitativi da trasferire sono immagazzinati; che tali informazioni, nonché la lista dei luoghi in cui il frumento sarà depositato in Italia dovranno essere trasmesse alla Commissione per permetterle di valutare l'incidenza finanziaria di tale trasferimento;

considerando che per effettuare tale operazione con la massima economicità è opportuno ricorrere a una procedura di gara per il trasporto;

considerando che tale trasferimento rientra nelle disposizioni del regolamento (CEE) n. 1055/77 del Consiglio, del 17 maggio 1977, relativo al magazzinaggio ed ai movimenti dei prodotti acquistati da un organismo d'intervento (9) e del regolamento (CEE) n. 1722/77 della Commissione, del 28 luglio 1977, recante modalità comuni di applicazione del regolamento (CEE) n. 1055/77, relativo al magazzinaggio ed ai movimenti dei

GU n. L 281 dell'1. 11. 1975, pag. 1. GU n. L 20 del 25. 1. 1989, pag. 16.

prodotti acquistati da un organismo d'intervento ('), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 3826/85 (*);

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i cereali,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

- Conformemente al regolamento (CEE) n. 592/89, l'organismo d'intervento spagnolo mette a disposizione dell'organismo d'intervento italiano 300 000 t di orzo.
- L'organismo d'intervento italiano assicura il trasporto in Italia del prodotto di cui al paragrafo 1 anteriormente al 31 maggio 1989.
- L'orzo deve essere trasferito
- nei silos portuali per quanto riguarda l'Italia continen-
- nei silos dell'interno per quanto riguarda la Sardegna e la Sicilia

indicati nel bando di gara stabilito dalle autorità italiane.

- Gli organismi d'intervento spagnolo e italiano:
- a) si accordano sulla scelta delle località di magazzinaggio, di partenza e di destinazione in modo da ridurre al minimo le spese di trasporto, nonché sulle date alle quali il prodotto sarà consegnato, conformemente alle disposizioni dell'articolo 1, paragrafo 2 del regolamento (CEE) n. 592/89; gli elenchi di tali località vengono immediatamente comunicati alla Commissione:
- b) constatano, al momento delle operazioni di carico in Spagna e dell'entrata nelle località di magazzinaggio in Italia, il peso caricato e scaricato e, in base all'analisi di un campione rappresentativo, la qualità del prodotto in Causa.

Articolo 2

L'organismo d'intervento italiano prende in consegna il frumento tenero caricato sul mezzo di trasporto nelle località di magazzinaggio dell'organismo d'intervento di partenza e ne assume la responsabilità a partire da tale momento.

^(*) GU n. L 94 del 28. 4. 1970, pag. 13. (*) GU n. L 185 del 15. 7. 1988, pag. 1. (*) GU n. L 65 del 9. 3. 1989, pag. 2. (*) GU n. L 128 del 24. 5. 1977, pag. 1.

GU n. L 189 del 29. 7. 1977, pag. 36. (°) GU n. L 371 del 31. 12. 1985, pag. 1.